

BANCA D'ITALIA

COMITATO PROMUOTORE
BANCA POP. LEVANTEB A R I
df
FILLALE DI

Raccomandata A.R.

- 2 -

09 OTT. 1995

Prot. n° 348/95

N. 010801-0601195
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto:

✓ Autorizzazione all'attività bancaria della Banca Popolare del Levante: invio provvedimento.

Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione della
Banca Popolare del Levante
Via Vaccarella, 58
Complesso "La Vigna"
70012 CARBONARA DI BARI

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza relativa alla costituzione della Banca Popolare del Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Bari.

Al riguardo, rilevato che sono state adempiute le formalità inerenti la costituzione e soddisfatte tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, si rimette acclusa copia del provvedimento del 19 settembre 1995 con il quale la "BANCA POPOLARE DEL LEVANTE - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni", con sede in Bari è autorizzata all'attività.


Si fa presente che la Banca d'Italia potrà procedere all'iscrizione del nuovo organismo nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 385/93 una volta ricevuto il certificato della Cancelleria del Tribunale che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Si invita codesta Banca a procedere, alla prima utile occasione, alla modifica dello statuto secondo gli emendamenti indicati nel foglio accluso.

Infine, avute presenti le previsioni dell'art. 2399 del c.c. in materia di causa di ineleggibilità e decadenza dei sindaci, codesta Popolare dovrà confermare la mancanza di legami di parentela o affinità fra il Consigliere Giacomo Pellegrino e il Sindaco Domenico Pellegrino.

Si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE
(T. Guadalupi)



STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DEL LEVANTE

Art. 4, lett. b), e 47, 1° co, lett. a):
andrebbe sostituito il termine "ordinaria" con "legale";

Art. 9 andrebbe così riformulato:

"Il Consiglio di amministrazione, ovvero il Comitato esecutivo al quale può essere delegata ogni inerente decisione, delibera sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio. Le delibere devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il Consiglio di amministrazione ovvero il Comitato esecutivo, è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il Collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Coloro ai quali il Consiglio di amministrazione, ovvero il Comitato esecutivo abbia rifiutato il gradimento possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dall'art. 12";

Art. 12:

nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione, trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Art. 20, lett. f):

dovrebbe essere aggiunta l'espressione "generale" dopo la parola direzione in analogia a quanto previsto in altri articoli dello statuto.

Art. 29:

andrebbe eliminato il comma 3, in quanto è stata prevista nel precedente art. 28 la nomina dell'intero Consiglio per un triennio, senza scadenze intermedie.

Art. 30, ultimo comma e 36, quarto comma:

andrebbe sostituito "può eleggere" con "elegge";

Art. 38, 1° comma:

dovrebbe essere riformulato prevedendo che almeno uno dei sindaci effettivi sia iscritto negli albi professionali;

Art. 39, 2° comma:

dovrebbe essere variata l'espressione "per il periodo stabilito dalla legge" in "tre anni", giusta anche quanto previsto dal precedente art. 38.





IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;

PREMESSO che con atti del notaio prof. Giovanni Tatarano in data 17 dicembre 1994 e in data 14 gennaio 1995 rispettivamente n.ri 18229 e 18284 di repertorio e' stato stipulato l'atto costitutivo della "BANCA POPOLARE DEL LEVANTE - Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata per Azioni" con sede in Bari;

CONSIDERATO che risultano adempiute le formalita' inerenti la costituzione medesima e soddisfatte tutte le condizioni previste dalle norme vigenti,

D I S P O N E

- la "BANCA POPOLARE DEL LEVANTE - Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata per Azioni" con sede in Bari, e' autorizzata all'attivita' bancaria.

Roma, 19 settembre 1995

A. Fazio

BANCA D'ITALIA
VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO NORMATIVA E AFFARI GENERALI DI VIGILANZA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
21 SET. 1995
ROMA LI

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

M. Casella

A. Coulli

BANCA D'ITALIA

BANCA POP. LEVANTE

Raccomandata A.R.

22 DIC. 1995

Prot. n°

94/95

FILIALE DI
B A R I
MpN. 014044 del 21 DIC 95
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto: Invio codice ABI.

Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione
della
Banca Popolare del Levante
Via Vaccarella, 58
Complesso "La Vigna"

70012 CARBONARA DI BARI

Con riferimento alla precorsa corrispondenza, si comunica che con decorrenza 8 novembre 1995 è stata iscritta nell'Albo delle banche di cui all'art. 13 del d.lgs. 385/93, sotto il numero di matricola 5287, la "Banca Popolare del Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni", con sede in Bari. Alla stessa è stato assegnato il codice meccanografico 5787.7.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(T. Guadalupi)